



N. 7 - maggio 2009

Sviluppi in materia di *class action* L'articolo 30-bis dell'A.S. 1195-A ("collegato energia")

Giunge all'esame dell'Aula del Senato il 5 maggio, il ddl n. 1195-A (*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*, cd. "collegato energia"), approvato in sede referente dalla Commissione industria.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato un emendamento del Governo che reca significative novità in materia di *class action*.

L'art. 140- bis del Codice del consumo

Va ricordato che l'art. 2, comma 446, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha inserito nel Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) un nuovo art. 140-*bis*, che prevede l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori. Il precedente comma 445 definisce l'**azione collettiva risarcitoria** quale "*nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela*". Si tratta di un'azione giudiziale di gruppo, attivabile da associazioni rappresentative di consumatori ed utenti nei confronti delle imprese per specifici illeciti contrattuali ed extracontrattuali. L'azione mira ad ottenere dal giudice una pronuncia di accertamento della lesione degli interessi di una determinata categoria di persone ed il loro diritto ad un risarcimento. Il procedimento prevede una doppia fase: la prima, volta alla sentenza di accertamento; la seconda, conciliativa, finalizzata alla quantificazione del risarcimento individuale. Tale azione risarcitoria è andata dunque ad affiancarsi all'azione inibitoria già prevista dall'art. 140 del suddetto Codice.

L'entrata in vigore della *class action*

Il comma 447 del suddetto art. 2 prevedeva originariamente che la disciplina dell'azione collettiva risarcitoria "diventasse efficace" decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 e dunque a partire dalla fine del mese di **giugno 2008**. Successivamente, l'art. 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112¹ ha invece previsto che la suddetta disciplina diventasse efficace decorso un anno dall'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 e dunque a partire dal **1° gennaio 2009**. Da ultimo, l'art. 19 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (c.d. milleproroghe)² ha previsto che la disciplina dell'azione collettiva risarcitoria diventi efficace decorsi 18 mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 e dunque a partire dal **1° luglio 2009**. Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge 207/2008, la proroga era finalizzata a consentire la redazione di un testo definitivo di modifica dell'art. 140-*bis* del Codice del consumo. Nell'ipotesi di una anticipata approvazione della norma rispetto alla scadenza

del 30 giugno 2009, la proroga in questione potrebbe essere anche finalizzata a consentire agli uffici giudiziari di utilizzare il differimento alla predetta data come tempo necessario per l'organizzazione e la gestione del futuro contenzioso.

Le modifiche previste dal "collegato energia"

L'art. 30-*bis* dell'A.S. 1195-A dà dunque seguito all'intenzione manifestata dal Governo da ultimo nella ricordata relazione illustrativa del decreto-legge "milleproroghe". Il comma 1 riformula integralmente l'art. 140-*bis* del Codice del consumo.

1. Il nome

In primo luogo si prevede la sostituzione della **rubrica** dell'art. 140-*bis*, che da "*Azione collettiva risarcitoria*" diviene "*Azione di classe*".

2. L'iniziativa dell'azione

Rispetto all'attuale formulazione, l'art. 30-*bis* modifica, estendendola, la **legittimazione ad agire**.

Attualmente i soggetti legittimati ad agire in giudizio sono esclusivamente associazioni e comitati. In particolare, si tratta dei seguenti soggetti: (1) le associazioni inserite nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale custodito presso il Ministero dello Sviluppo economico³ e (2) le associazioni e i comitati che siano "*adeguatamente rappresentativi*" degli interessi collettivi fatti valere (secondo una valutazione che, nel silenzio della legge, dovrebbe essere compiuta dal giudice).

L'art. 30-*bis* conferisce invece la legittimazione a "*ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa*" (comma 1, secondo periodo, dell'art. 140-*bis*, come sostituito dall'art. 30-*bis*).

3. I diritti tutelati

Per quanto riguarda il livello contrattuale, mentre l'attuale formulazione fa riferimento ai "*rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile*" (ossia i contratti conclusi mediante moduli o formulari), la nuova formulazione fa riferimento a "*i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile*"⁴ (comma 2, lettera a), dell'art. 140-*bis* come sostituito dall'art. 30-*bis*).

Sul piano extra-contrattuale, invece, mentre l'attuale formulazione fa riferimento a tutti gli atti illeciti extracontrattuali (che abbiano leso i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti), la nuova formulazione fa riferimento esclusivamente a "*i diritti identici spettanti ai*

consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale" (comma 2, lettera b)).

Resta ferma l'esperibilità dell'azione in caso di pratiche commerciali scorrette e comportamenti anticoncorrenziali pluri-offensivi (comma 2, lettera c)).

4. La natura e l'articolazione dell'azione

L'attuale formulazione prevede che la domanda giudiziale abbia ad oggetto l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti. Il procedimento è conseguentemente strutturato in più fasi. Il giudice, se accoglie la domanda, determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. La concreta individuazione della somma dovuta avviene mediante il seguente procedimento. Nei 60 giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine suddetto o non vi è stata accettazione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti e che ne fanno domanda. E' dunque la camera di conciliazione che quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo⁵.

Al contrario, l'art. 30-*bis* stabilisce che l'attore agisce per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni (comma 1, ultimo periodo, della nuova formulazione dell'art. 140-*bis*). Il tribunale, se accoglie la domanda, procede senz'altro a pronunciare sentenza di condanna, con cui liquida equitativamente le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di tali somme. La sentenza diviene esecutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione (comma 12). L'art. 30-*bis* prende in espressa considerazione l'evenienza che l'azione di classe sia stata proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. In tal caso, il tribunale dovrà tenere conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate.

5. Il giudice competente

Anche la **competenza territoriale** subisce modifiche, venendo concentrata in 11 tribunali.

Infatti, mentre l'attuale formulazione prevede la competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa, la nuova formulazione prevede che la domanda sia proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della Regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Val d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino Alto-Adige e il Friuli Venezia-Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è

competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli (comma 4 dell'art. 140-*bis* come sostituito dall'art. 30-*bis*).

Viene inserito nel testo dell'art. 140-*bis* espresso riferimento al fatto che il tribunale tratta la causa in composizione collegiale. Attualmente ciò risulta dal fatto che il comma 448 dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2008 inserisce le cause di cui all'art. 140-*bis* del Codice del consumo tra quelle che, ai sensi dell'art. 50-*bis* c.p.c., sono giudicate dal tribunale in composizione collegiale.

6. L'atto introduttivo

Per quanto riguarda l'atto introduttivo del giudizio, si chiarisce che la domanda si propone con atto di citazione, che deve essere notificato anche all'ufficio del **pubblico ministero** presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità (comma 5 dell'art. 140-*bis* come sostituito dall'art. 30-*bis*).

Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c. decorrono, per l'attore, dalla notificazione della domanda (attualmente decorrono, genericamente, dall'esercizio dell'azione collettiva).

7. Il filtro di ammissibilità

Per quanto riguarda la struttura del giudizio, permane il filtro di ammissibilità della domanda, che viene però modificato in alcuni punti (comma 6 della nuova formulazione dell'art. 140-*bis*).

In primo luogo, viene eliminato il riferimento all'obbligo per il tribunale di sentire le parti e alla facoltà per lo stesso di assumere sommarie informazioni nel corso della prima udienza (in esito alla quale viene pronunciata l'ordinanza sull'ammissibilità).

Analogamente a quanto già previsto dalla attuale formulazione, la domanda sarà dichiarata inammissibile (1) quando è manifestamente infondata e (2) quando sussiste un conflitto di interessi. Mentre l'attuale formulazione prevede però che la domanda sia altresì dichiarata inammissibile quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela per mezzo dell'azione collettiva, la nuova formulazione prevede due altre cause di inammissibilità quando (3) il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali per la cui violazione è causa, nonché quando (4) il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe (comma 6, secondo periodo).

La possibilità di "*differire*" la pronuncia sull'ammissibilità della domanda (termine che era stato criticato per la sua atecnicità) quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente viene conservata ma ridefinita in termini di sospensione del giudizio. Il giudizio potrà essere sospeso anche quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere sia in corso un giudizio davanti al giudice amministrativo (comma 6, primo periodo).

Viene meglio delineata la fase di impugnazione dell'ordinanza che decide sulla ammissibilità, con l'intento di velocizzarla. Mentre l'attuale formulazione si limita a prevedere la reclamabilità dell'ordinanza davanti alla Corte d'appello, che pronuncia in camera di consiglio, la nuova formulazione introduce un termine perentorio di 30 giorni per l'impugnazione e un termine di 40 giorni dal deposito del ricorso per la decisione sul reclamo da parte della Corte (comma 7). Viene chiarito inoltre che il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale (comma 7) e che con l'ordinanza di inammissibilità il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (in materia di lite temeraria), e ordina la più

opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente (comma 8).

8. La pubblicità dell'azione

Modifiche sono previste anche al regime della pubblicità, che, come è noto, costituisce un elemento fondamentale di tutti i tipi di azione collettiva, in quanto costituisce elemento essenziale per l'esercizio, a seconda dei casi, dell'*opt-out* o dell'*opt-in* (vedi *infra*).

L'attuale formulazione stabilisce che il giudice, se ritiene ammissibile la domanda, dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta.

La nuova formulazione pone l'accento sul fatto che il giudice debba stabilire non solo le modalità ma anche i termini per l'effettuazione della pubblicità e che ciò deve essere finalizzato alla tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda (comma 9, alinea). Rispetto alla attuale formulazione mancano l'espressa indicazione (1) del fatto che la pubblicità debba essere effettuata a cura di chi ha proposto l'azione collettiva e (2) di ciò di cui si debba dare pubblicità (l'attuale formulazione fa riferimento infatti alla "pubblicità dei contenuti dell'azione proposta"; la nuova formulazione parla solo di "opportuna pubblicità").

L'art. 30-*bis* introduce poi forme ulteriori di pubblicità a cura del Ministero dello sviluppo economico, anche mediante la pubblicazione dell'ordinanza con cui è ammessa l'azione sul relativo sito *internet* (comma 9, lettera *b*), ultimo periodo, della nuova formulazione dell'art. 140-*bis*).

9. La prosecuzione del giudizio

L'art. 30-*bis* contiene una disciplina più dettagliata anche per quanto concerne la prosecuzione del giudizio.

L'attuale formulazione stabilisce che il giudice, se ritiene ammissibile la domanda, dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

La nuova formulazione prevede invece che, con l'ordinanza con cui ammette l'azione, il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio (comma 11).

10. L'adesione al giudizio

Per quanto riguarda l'adesione al giudizio, viene conservato il sistema c.d. dell'*opt-in*, ma ne vengono modificate la tempistica e le modalità.

A tal proposito, preliminarmente, si ricorda che le azioni collettive possono distinguersi in due gruppi. Alcuni ordinamenti (in particolar modo quello statunitense) prevedono che la sentenza pronunciata con riferimento ad una *class action* dispieghi i suoi effetti nei confronti di tutti gli appartenenti alla *class*, e dunque anche di coloro i quali non abbiano assunto la posizione di parte all'interno del processo, semplicemente per il fatto di avere i requisiti di appartenenza a tale *class* (requisiti che sono individuati dal giudice all'inizio del processo). In tale sistema, il singolo che non voglia subire le conseguenze del giudicato, mantenendo, quindi, la possibilità di agire in giudizio

autonomamente, deve tempestivamente dichiarare, con atto formale, di non voler essere vincolato dal giudicato (*opt-out*). In altri ordinamenti, l'individuazione dei destinatari del giudicato funziona in modo esattamente inverso: esso dispiegherà i suoi effetti solo nei confronti di quei soggetti che, con un atto formale, abbiano dichiarato la propria volontà in tal senso (*opt-in*).

L'art. 30-*bis* introduce una **tempistica** molto più stringente.

Ed infatti, mentre l'attuale formulazione consente l'adesione anche nel giudizio di appello e per tutto il corso di esso, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, la nuova formulazione impone l'adesione entro un termine fissato dal giudice nell'ordinanza che dichiara l'ammissibilità dell'azione. Tale termine non dovrà essere superiore a 120 giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità (comma 9, lettera *b*)).

Per quanto concerne le **modalità** dell'adesione, l'attuale formulazione stabilisce genericamente che i consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela debbano comunicare per iscritto la propria adesione all'azione collettiva al soggetto che ha proposto l'azione stessa e che l'adesione all'azione collettiva produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 c.c..

La nuova formulazione:

- specifica che l'ordinanza che dichiara ammissibile l'azione deve definire i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio e i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione (comma 9, lettera *a*));

- chiarisce che l'atto di adesione deve contenere l'elezione di domicilio e l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria (comma 3, terzo periodo);

- chiarisce che l'atto di adesione deve essere depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, e che gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c. decorrono, per coloro che hanno aderito successivamente alla notificazione della domanda, dal deposito dell'atto di adesione in cancelleria (comma 3, terzo e quarto periodo);

- prevede che l'adesione possa avvenire senza ministero di un difensore (comma 3, primo periodo);

- stabilisce espressamente che l'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo (comma 3, secondo periodo);

- prevede che lo spirare del termine per l'adesione determina l'improponibilità di ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa (comma 14). Le azioni di classe che fossero state proposte entro tale termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale. In caso contrario, il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo assegnando un termine perentorio non superiore a 60 giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

Mentre l'attuale formulazione ammette sempre l'**intervento** di singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto, la nuova formulazione esclude l'intervento volontario di terzi ai sensi dell'art. 105 c.p.c. (comma 10).

Come è già previsto attualmente, la sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva.

11. L'appello

Con riferimento alla fase di appello, l'art. 30-*bis*, in una disposizione che non trova corrispondenza nell'attuale formulazione, stabilisce che il giudice

d'appello, nel valutare l'eventuale istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza, deve tenere conto (oltre alla sussistenza di gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, come previsto in via generale dall'art. 283 c.p.c.):

- dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore;
- del numero dei creditori;
- delle difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame.

La corte può comunque disporre che fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune (comma 13 della nuova formulazione dell'art. 140-bis).

12. Rinunce e transazioni

L'art. 30-bis stabilisce infine che le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito e che gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo (comma 15 della nuova formulazione dell'art. 140-bis).

13. L'applicazione temporale della disciplina

Diversamente dalla attuale formulazione, che non contiene nessuna limitazione in tal senso, il comma 2 dell'art. 30-bis prevede la possibilità di ricorrere all'azione collettiva esclusivamente per gli illeciti compiuti dopo il 30 giugno 2008.

* * *

Si ricorda che l'art. 4, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15, recante "*Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti*", prevede che l'esercizio della delega nella materia di cui al medesimo art. 4 è finalizzato, tra l'altro, a modificare ed integrare la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati *standard* qualitativi ed economici dell'intero procedimento di produzione del servizio reso all'utenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto dalle singole strutture e a prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli *standard qualitativi* ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato.

Nell'elencare i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo si dovrà attenere nell'esercitare la delega, il comma 2 delinea quella che viene definita la *class action* per i servizi pubblici erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Si ricorda, infine, che sono attualmente all'esame della II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati alcuni disegni di legge recanti modifiche all'art. 140-bis del Codice del consumo. Si tratta dell'A.C. 410 (Contento), dell'A.C. 1824 (Mantini) e dell'A.C. 1845 (Di Pietro).

¹ "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

² "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

³ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 137, comma 2, del Codice del consumo, l'iscrizione nell'elenco suddetto è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli artt. 46 e ss. del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute; e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

⁴ L'art. 1341 c.c. riguarda le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti.

⁵ In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

a cura di S. Marci

L'ultima nota breve:
Bullismo e punibilità dei minori: un panorama di diritto comparato
(n. 6 - marzo 2009)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

Gli arretrati possono essere richiesti all'Archivio Legislativo tel 06 67062610
ArchivioLegislativo@senato.it
I testi sono disponibili alla pagina <http://www.senato.it> - leggi e documenti - dossier di documentazione. Servizio studi - note brevi

progetto grafico the washing machine

www.senato.it